

Zensurordnung Veneto 1798

Quelle: Archivio di Stato di Venezia, Governo 1798-1806, Atti, 217, N. 3894, Pellegrini an Thugut vom 4.9.1798 (Beilage)

Piano per La Censura De' Libri

Parte Prima Censura delle Stampe in Paese.

I. La facoltà di commettere alla stampa un Manoscritto, o alla ristampa un libro già stampato altrove, sarà soggetta alla Regia Censura, o Revisione. L'esercizio di questa colle rispettive ispezioni, e direzioni spetterà al Consiglio di Governo, il quale vi adempirà col mezzo della Regia Deputazione degli studj assistita da soggetti destinati in qualità di Regj Revisori, o siano Censori de' Libri.

II. Saranno eccettuati dalla Revisione gli Editti, Avvisi, e Circolari di Offizio, ch' emanano per parte delle Podestà tanto Politica, che Giudiziaria; così pure le Allegazioni Giuridiche in materia contenziosa, e criminale, la revisione delle quali per la loro stampa appartiene ai Tribunali di Giustizia. S'intendono eccettuati altresì gli avvisi d'invito a Funzioni sacre di Chiesa, a Funerali, a Festini, o altre adunanze, li soliti cartelloni, che si affiggono per gli Spettacoli, avvisi di ricompensa a chi avrà ritrovato cose perdute, e altri consimili; molto più poi i formularj, o module, che gli Offizj pubblici fanno stampare per loro uso.

III. Per la stampa, o ristampa di Bolle e Brevi di Roma, indulti, e concessioni d'Indulgenze, sarà riservato l'Imprimatur alla stessa Deputazione degli studj, alla quale apparterrà solamente di vegliare perciò, che in esse potrà avere rapporto alle Leggi dello Stato prescritte nel Regio Exequatur.

IV. Saranno pure particolarmente soggetti all'Imprimatur i Decreti emanati dalle Congregazioni Romane di proibizioni di libri e l'Indice stesso Romano de' Libri proibiti, del quale per l'avanti non era accordata la Stampa in Venezia, non volendo derogarsi in niente al Concordato fra la S. Sede, e la fu Repubblica di Venezia fatto l'anno 1596., con cui fu stabilito che si accettava allora l'Indice pubblicato dal Papa, ma che in seguito non si sarebbero riguardati come proibiti in Venezia se non quei libri, che lo fossero stati dal Sant'Offizio.

V. Di tutti gli altri scritti da stamparsi, o libri da ristampare, ancorchè stampati fossero precedentemente nello Stato colle debite permissioni, la loro revisione sarà affidata a [sic] Regj Censori. Questi saranno in numero sufficiente da determinarsi dal Regio Governo, e fra essi verranno distribuite le materie secondo le diverse loro Categorie con assegnare a cadauno di essi la sua. Sarà loro libero di servirsi dell'assistenza di uno, o più soggetti estranei, dotti, e probi, per loro sollievo, sempre però sotto la propria responsabilità.

VI. Nelle Provincie la facoltà di dare l'Imprimatur spetterà a' rispettivi Intendenti politici, previa la

revisione de' Manoscritti da farsi o da gli medesimi, o da' loro aggiunti, se non vi è un Regio Censore di libri, ovvero da un uomo intelligente, a cui l'Intendenza ne darà tal carico.

VII. La regola direttiva generale de' Revisori, o Censori sarà di non permettere la stampa degli scritti, che offendono la Religione, i buoni costumi, i diritti del proprio Sovrano, e dello Stato, e che contenessero ancora cose contrarie ai Principi.

VIII. I Libri, che contengono ragionamenti, e discussioni problematiche sulli principj, o dogmi della Religione, e del suo Culto, come quelli, che tendono a rendere i leggitori dubbiosi, e incerti sulle verità della Religione medesima, e quelli specialmente recenti, i quali contengono ragionamenti, e discorsi critici sulli sistemi, e regolamenti politici del Governo, di legislazione, e di pubblica Economia interna, ed esterna, quando possano imprimere sentimenti di Sovranità di popolo, di Libertà, di Eguaglianza, o di massime simili, ancorchè dettati in via problematica, s'intenderanno assolutamente proibiti.

IX. Gli scritti, che trattano di controversie scientifiche, e critiche fra letterari, quantunque vivo, e pungente possa esserne lo stile, qualora non degeneri in infamatorio, o in satira personale, non potranno cadere sotto la Censura.

X. Quanto agli scritti, o libri, che saranno esibiti alla Censura da Autori Regolari, non dovranno questi rivedersi da' Censori, se non saranno muniti delle solite approvazioni de' loro Superiori, come ancora viene loro prescritto dalle particolari leggi delle loro Religioni.

XI. Siccome le dottrine perniciose, quando si trovino frammischiate colle buone non solo ritengono il cattivo loro carattere, e sono di pregiudizio ai Lettori, ma presso questi vengono anzi accreditate dalle utili, e sane, come ci fa conoscere l'esperienza, così ancorchè voluminosa sia un opera quando infetta ritrovisi da errori contrarj alla Religione, e alla buona Politica non si dovranno permettere, se l'autore, o chi facesse per lui non si adattasse a rettificare in esse ciò, che vi ha di cattivo, come stà espresso al n. 12. per que' libri, che fossero di buona indole, ma che contenessero passi, o espressioni essenzialmente soggette a censura, degne di riprovazione.

XII. La Formola della licenza per la stampa sarà la semplice potest imprimi, si iis, ad quos pertinet, videbitur colla firma del Censore, e con una fede apposta, in cui dichiari di avere approvato il libro, registrandovi in essa il titolo intero di esso, coll'obbligo di essere responsabile; per la qual cosa di ogni opera, che si stampa, sarà presentata una copia al Censore stesso, onde possa farne il confronto, e vedere se in essa vi siano arbitrij presi dopo accordata la licenza. Potrà però in caso, che abbia un ragionevole dubbio ricorrere al Governo per quelle ulteriori istruzioni, delle quali si credesse abbisognare.

XIII. Se i Censori crederanno non dover accordare la licenza, metteranno sul manoscritto Non permittitur imprimi. E siccome per combinare i doveri del loro istituto colla libertà ragionevole, e giusta della stampa voluta da S. M., e colla facilità del Commercio Tipografico, la discrettezza de' Revisori, e Censori non dev'essere minore della loro vigilanza, se troveranno nel Manoscritto passi, o espressioni

soggette essenzialmente a Censura avvertiranno l'autore, o la persona deputata dal medesimo, che potrà restare incognito, di tali passi, o parole da cambiarsi; seguita la quale rettificazione sarà accordata senz' altra difficoltà la licenza.

XIV. La revisione dovrà essere possibilmente pronta, e quando un Regio Censore, o Intendente Politico sarà interpellato, o eccitato dal Governo a giustificare la licenza da lui accordata, ovvero denegata, avrà esso l'obbligo di esporne i motivi. A questo effetto i Regj Censori, e gl'Intendenti Politici nelle Provincie terranno un Registro delle licenze da loro date, o negate colle opportune annotazioni, e richiesti ne rimetterranno copia al Governo, il quale hà L'autorità di permettere, ogni qual volta gli sembrerà bene, la stampa, o ristampa anche degli scritti, o Libri rigettati forse per soverchia scrupolosità de' Censori, e Intendenti Provinciali.

XV. Saranno condannati alla multa di cinquanta scudi gli Stampatori, che stampassero uno scritto, che abbia bisogno della licenza, e non sia munito di questa; come pure se di mala fede, o per inavvertenza colposa stamperanno o cose cancellate dai Censori, ovvero inserite, ed aggiunte al Manoscritto dopo la sua approvazione; e che non fossero state presentate neppure successivamente al Censore, e da lui approvate colla sua firma.

XVI. Sarà libero agli Autori, o Stampatori, sempre che i Censori vi acconsentano, o per riguardi politici, e motivi prudenziali lo vogliono di omettere sul titolo del libro la data del luogo, ovvero di mettersene una indifferente, come sarebbe di Amsterdam, di Cosmopoli.

XVII. Di ogni stampa, o ristampa, che si farà nello Stato, se ne dovranno dare dallo Stampatore tre esemplari nella miglior carta, e forma, cioè uno per mandarlo alla Corte, un'altro per la Biblioteca pubblica di San Marco di Venezia, ed il terzo per quella dell'Università di Padova.

Parte Seconda

Censura delle Stampe Forestiere

I. Non sarà permesso d'introdurre nello Stato qualsivoglia libro, o scritto stampato senza il previo permesso della Regia Censura de' libri.

II. Le Casse, o Balle provenienti dall'Esterio, che contengano libri, o foglj stampati, siano spettanti a qualche Librajo, o Negoziante, oppure ad altro particolare, dopo il loro arrivo ad alcuna delle tre Dogane, da Terra, da Mare, e del Fontico de' Tedeschi, saranno depositate in un luogo da destinarsi per la visita, e ritenute là, senza poter essere aperte dalli Commessi della Finanza, finchè sopraggiunga il Regio Censore deputato delle Dogane, il quale <ad> ogni richiesta de' proprietarj de' libri dovrà portarsi a farne la visita: e questa si farà sempre alla presenza del proprietario, o di persona da lui commissionata.

III. Dovranno li Libraj, secondo la pratica già usitata, presentare al Censore una nota de' Libri contenuti nelle Casse, e Balle; e ciò per maggior facilità della visita da farsi; la qual nota resterà presso il Censore per quei riscontri, che in seguito occorressero.

IV. Qualora il Censore, che dovrà essere bene istruito delle massime, e regole odierne della Censura, e comprendere egualmente che gli altri lo spirito delle medesime, riconoscerà, che sui libri in questione non cade alcun dubbio; rilascerà in scritto una Fede d'aver riviste e licenziate quelle Casse, o Balle, che avrà esaminate, dichiarandone la provenienza, il numero della Bolletta corrispondente, il proprietario, e la qualità de' Libri, se Esteri, o dello Stato, atteso il differente dazio imposto sugli uni, e sugli altri; e dietro a questa Fede si farà dalli Commessi delle Finanze l'esazione del Dazio, e la consegna rispettivamente. La Fede sopradetta del Censore si conserverà nelli Registri della Dogana unitamente alla Bolletta, come si è sempre usato.

V. Nel caso poi che il Censore trovasse libri da non doversi licenziare, li farà ritenere in deposito nel luogo sudetto, ed occorrendo di doversene fare un maturo esame, a tal fine se ne farà portare una copia a casa.

VI. De' Libri trattiene come da non doversene permettere l'introduzione dovrà il Censore con la possibile prontezza dare una notizia in iscritto al Governo, esponendo la qualità de' libri, il numero degli esemplari, e il proprietario di essi, e addicendo le ragioni, per le quali non gli hà licenziati.

VII. Il Governo farà quella deliberazione, che dietro alla notizia presentata dal Censore, o dietro a nuovi esami, se li ripotasse necessarj, troverà più a proposito; e questa data in iscritto al Censore, egli si presterà a renderla eseguita, procurandosi le ricevute, e cauzioni relative per poterne sempre comprovare l'esecuzione.

VIII. Li libri, de' quali sia indubitata la esclusione, per essere assolutamente contrarj alla Religione, alli buoni Costumi, e alli diritti del proprio Sovrano, e dello Stato, e dal Censore vengano riconosciuti per tali, saranno levati, e soppressi; e il proprietario, o il suo Commissionato dovrà contentarsi di ricevere un certificato del sequestro seguito. Se egli però era in buona fede, si permetterà che possa rimandarli a sue spese a chi gli hà spediti, o per altro modo farli sortire dallo stato, purchè non vi rimangano, o ritornino per vie clandestine. Si presumerà la buona Fede allorchè la Cassa, o Balla sarà accompagnata da un catalogo, o Nota Specifica, e sincera de' libri in essa contenuti, o se vi suppliranno altre circostanze favorevoli.

IX. In caso contrario, e qualora tali libri proibiti saranno stati introdotti clandestinamente con deviamiento dalla Dogana, o luogo destinato per la visita, caderanno in commesso: anzi chi avrà dolosamente procurato la loro introduzione sarà soggetto a pena pecuniaria, o altra maggiore ad arbitrio del Governo. Dipenderà poi dalla provvidenza del Governo medesimo la determinazione, se stimerà bene, di far distruggere tali libri condannati, o farne passare qualche copia alla Libreria di S. Marco, e a quella di Padova, o a qualche Libreria di Regolari, da esservi custoditi con riserva, e non

comunicati se non a chi fosse per farne buon uso.

X. Li libri, che non meritano tanta severità di trattamento, potranno rimandarsi in dietro donde furono fatti venire; ma però a spese de' proprietarj, li quali saranno obbligati di comprovare, ch'effettivamente sieno stati rimandati. Ciò specialmente sarà da effettuarsi quanto a' libri di stampa forestiera, i quali vi siano di stampa Veneziana; l'introduzione de' quali resta vietata, e se ne incarica il Censore di usarvi sopra attenzione, onde il corpo de' Libraj della Città non ne risenta danno nel loro commercio. Sarà per altro liberamente permessa l'introduzione de' libri anche stampati in Venezia, quando questi siano di edizione molto migliore, e assai più dispendiosa.

XI. Generalmente convien fare una differenza grande fra i Manoscritti da stamparsi in Paese, e i libri già stampati fuori di Stato, che vogliono introdursi. Per i primi si farà uso del moderato rigore, ch'è prosritto: ma per gli altri sarà usata una maggiore facilità, rendendosi spesse volte necessaria la loro tolleranza, per non poter impedire l'introduzione di essi, almeno clandestina; quando che all'incontro il permesso della stampa, o ristampa di un libro hà l'apparenza di un'approvazione. E perciò nel licenziare li libri Esteri il Censore avrà riguardo alle circostanze, e se si tratti di opere voluminose, scientifiche e dispendiose, ovvero a portata di ciascuno, e facili ad essere sparse fra il popolo e la gioventù.

XII. La superstizione essendo pur essa perniciosa alla Religione, in quanto che col deformarla ne degrada la dignità, la espone al disprezzo, ed agli attacchi de' Filosofi miscredenti, e sotto la falsa apparenza di pietà facendo illusione agli spiriti depoli fomenta gli abusi nel vero culto, e nella disciplina della Chiesa; il Censore sarà tanto più austero nell'impedire l'introduzione de' Libricciuoli contenenti massime, e pratiche di divozione superstiziosa, o mal intesa, e contraria al vero spirito della Santa Chiesa, contro le quali li per altro buoni Cristiani non sono in guardia, come lo sono contro i libri, che attaccano apertamente la Religione.

XIII. Si ammetteranno gli Almanacchi stranieri contenenti notizie singolari, esclusi però frivoli, che s'introducessero a danno degli Stampatori del Paese, e molto più quelli, che ne' moderni tempi si sono fatti per divulgare sentimenti sediziosi, e rivoluzionarj.

XIV. Li viaggiatori non saranno esenti dalla visita de' loro libri nelle Dogane: ma ritrovandosi loro libri, anche degli assolutamente proibiti per proprio uso, non si userà verso di essi il rigore, che si deve usare negli altri casi; quando però non vi fossero libri cattivi in tanta quantità, e di tal qualità, che meritassero particolare riflesso, o pure si avesse fondamento di credere, che quei libri fossero per andare in commercio, e quindi esser diffusi.

XV. Tutto ciò può servire alla buona esecuzione della Censura sopra li libri forestieri, che capitano alle Dogane con bolletta. Ma siccome li piccioli fagotti, che non portano bolletta, non entrano nelle Dogane; così si rende affatto necessario il provvedimento rimesso in pratica dalli Direttori Generali di Polizia, di fare ch'essi siano asportati, e nell'Officio loro esaminati, onde possibilmente venga impedita la delusione delle provvidenze in questo proposito stabilite.